

Bando Certificazioni di sostenibilità per le imprese del settore turistico e degli eventi - II edizione

Art. 1 - Finalità	2
Art. 2 - Dotazione finanziaria	2
Art. 3 - Soggetti beneficiari	3
Art. 4 - Caratteristiche dell'agevolazione	6
Art. 5 - Ambito di intervento	7
Art. 6 - Spese ammissibili	8
Art. 7 - Fornitori ammissibili	10
Art. 8 - Presentazione delle domande	11
Art. 9 - Istruttoria delle domande e ammissione al contributo	13
Art. 10 - Obblighi delle imprese beneficiarie	14
Art. 11 - Rendicontazione ed erogazione del contributo	15
Art. 12 - Riepilogo delle tempistiche	17
Art. 13 - Decadenza, revoca e sanzioni	18
Art. 14 - Rinuncia	19
Art. 15 - Comunicazioni	19
Art. 16 - Ispezioni e controlli	19
Art. 17 - Normativa europea di riferimento	19
Art. 18 - Responsabile del procedimento	20
Art. 19 - Informativa sul trattamento dei dati personali	20
Art. 20 - Contatti	20

Art. 1 - Finalità

La Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi (di seguito Camera) è impegnata in azioni di sostegno diretto alle imprese e agli operatori della filiera turistica, seguendo una strategia funzionale al nuovo contesto competitivo, attenta all'innovazione di servizi e di prodotti secondo standard globali e declinata sulla base di priorità selezionate.

Il programma definito a favore del territorio di Milano, Monza Brianza e Lodi prevede attività finalizzate a incentivare il sistema turistico territoriale nel proseguire il salto di qualità sul tema della sostenibilità e, in termini sia di servizi che di professionalità, su nuovi filoni strategici che offrano prospettive di sviluppo promettenti per il settore turistico, quali ambiente, benessere della persona, qualità della vita, attrattività e rigenerazione dei territori.

Con il presente bando "Certificazioni di sostenibilità per le imprese del settore turistico e degli eventi" la Camera di commercio intende:

- incentivare il percorso delle imprese turistiche del territorio di Milano Monza Brianza Lodi verso comportamenti che attestino il loro impegno in termini di sostenibilità, anche in vista delle Olimpiadi e Paralimpiadi Milano-Cortina 2026;
- promuovere l'adozione di schemi di certificazione di sostenibilità rilasciati da terze parti e riconosciuti a livello internazionale in ambito turistico.

La misura è concepita in stretta connessione con l'adesione - promossa da Camera di commercio - della città di Milano al GDS Movement (Global Destination Sustainability Movement), programma internazionale che da anni supporta destinazioni in tutto il mondo nel percorso per migliorare la propria sostenibilità, e si contraddistingue per una attenzione crescente alla filiera imprenditoriale collegata al settore MICE (Meeting, Incentives, Conferences and Exhibitions) oltre che alla filiera ricettiva. La partecipazione di Milano, dal 2022, alla classifica GDS-Index (indice che mette a confronto annualmente le performance di sostenibilità di oltre 90 destinazioni turistiche) ha messo in luce la rilevanza strategica delle certificazioni di sostenibilità quale strumento che consente alle imprese del settore turistico e degli eventi di comunicare il proprio impegno in questo ambito e di intercettare una domanda sempre più attenta all'impatto che il turismo esercita sull'ambiente e le comunità, migliorando così la propria competitività.

Art. 2 - Dotazione finanziaria

Le risorse finanziarie complessivamente messe a disposizione dalla Camera di commercio sono pari a euro 200.000,00 annuali.

La Camera di Commercio si riserva la facoltà di:

- riaprire i termini di scadenza in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili;
- chiudere il bando in caso di esaurimento anticipato delle risorse, fatta salva la ricezione di ulteriori richieste di contributo eccedenti l'ammontare delle risorse disponibili al fine di avere una **lista d'attesa**¹ da soddisfare a seguito di rinunce, non ammissioni etc. in modo da poter utilizzare tutte le risorse disponibili a favore delle imprese;
- rifinanziare il bando con ulteriori stanziamenti tramite apposito provvedimento;
- procedere al trasferimento di eventuali risorse non utilizzate da/a altri bandi rientranti nell'ambito del progetto Turismo.

Al fine di ottimizzare le risorse da destinare alle imprese, la Camera di Commercio, effettuerà un monitoraggio dell'andamento del bando, in ciascun semestre di operatività dell'iniziativa, per verificare l'interesse e la partecipazione; all'esito di tale verifica rimane in facoltà dell'Ente rimodulare le risorse destinate alla misura e/o chiudere anticipatamente il bando al fine di contenere l'immobilizzazione di somme non necessarie. Eventuali decisioni saranno adottate con provvedimento che sarà pubblicato sul sito, nella pagina dedicata al bando.

Art. 3 - Soggetti beneficiari

Possono presentare la domanda di partecipazione per il presente bando ed essere beneficiarie dei relativi contributi, le imprese che siano in possesso dei seguenti requisiti:

1. essere **micro, piccola, media o grande impresa** in base alla definizione contenuta nell'Allegato I al Regolamento n. 651/2014 della Commissione Europea² ;
2. avere la **sede** oggetto dell'intervento **iscritta** ed **attiva** al Registro imprese nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi;
3. essere in regola con il pagamento del diritto camerale annuale;
4. **non** trovarsi in stato di **fallimento**, di **liquidazione** anche volontaria, di **amministrazione controllata**, di **concordato preventivo** o in qualsiasi situazione equivalente secondo la normativa vigente;
5. essere **in regola** con gli obblighi relativi al pagamento dei **contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori** come attestato dal DURC on line.

I **requisiti** di cui ai **punti 1, 2 e 4** devono essere posseduti dal momento di presentazione della domanda fino a quello della liquidazione del contributo.

¹ Il sistema informatico, una volta raggiunto il limite delle risorse disponibili, non blocca automaticamente la ricezione delle domande. Le domande pervenute oltre la dotazione finanziaria disponibile costituiscono la cosiddetta "lista d'attesa", e saranno istruite per la concessione laddove si rendano disponibili ulteriori risorse in seguito all'istruttoria delle richieste che le precedono, a seguito di possibili rinunce da parte dei soggetti beneficiari o per effetto di un eventuale rifinanziamento del bando.

² La dimensione d'impresa verrà controllata tramite i dati disponibili nel sistema informatico utilizzato per esaminare la domanda di contributo ed esposti nella visura camerale. Controlli più estesi saranno effettuati su un campione pari al 10% delle domande presentate se coperte dai fondi disponibili.

Per quanto riguarda il **requisito** di cui al **punto 3**, le imprese dovranno essere in regola con il pagamento del diritto annuale sia al momento della concessione del contributo che al momento della sua liquidazione. Potranno procedere a regolarizzare la loro posizione, entro 10 giorni solari e consecutivi dalla richiesta della Camera.

Per quanto riguarda il punto 5, se l'esame della domanda di concessione evidenzierà una situazione di irregolarità contributiva del richiedente (tramite DURC), la domanda di contributo dovrà essere respinta. Si invitano, quindi, le imprese interessate ad effettuare un controllo preventivo del Durc, prima di inoltrare la domanda, accedendo alla funzione "Durc on Line" dal sito di Inps al seguente link: <https://www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.schede-servizio-strumento.schede-servizi.50130.durc-online.html>

In fase di liquidazione del contributo, invece, l'irregolarità della situazione contributiva del beneficiario, comporterà il cosiddetto *l'intervento sostitutivo* da parte della Camera di Commercio, che dovrà quindi versare, in tutto o in parte, il contributo a favore dell'Ente previdenziale creditore, anziché a favore dell'impresa.

Ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135, le agevolazioni **non** potranno essere concesse ai soggetti che abbiano **forniture in essere** con la Camera di commercio nel periodo che va dalla presentazione della domanda alla liquidazione del contributo. Saranno effettuati controlli su un campione pari al 10% dei beneficiari.

Le imprese, al momento della presentazione della domanda, devono esercitare una delle attività seguenti, riscontrabili dalla visura camerale³. Si invitano, quindi, le imprese interessate ad effettuare un controllo preventivo dei codici ATECO - attività dichiarate, presenti nella visura di quanto dichiarato al Registro delle Imprese (RI).

1) Strutture ricettive

svolgere attività con codice Ateco 55.00 "Alloggio" con le seguenti esclusioni ed inclusioni:

- escluse le attività 55.20.5 ad eccezione delle attività di alloggio connesso alle aziende agricole (codice Ateco 55.20.52) e alloggio connesso alle aziende ittiche (codice Ateco 55.20.53);
- escluse le attività 55.30: Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte;
- escluse le attività 55.90: Altri alloggi (vagoni letto e case degli studenti).

2) Agenzie di eventi

svolgere attività di organizzazione di eventi documentabile alternativamente come segue:

³ Qualora, in fase di istruttoria, il codice ATECO presente nella visura camerale risultasse non coerente con l'attività già esercitata e prevista per la partecipazione a questo bando, le imprese dovranno procedere a regolarizzare quanto dichiarato al Registro imprese (RI), mediante presentazione di una pratica telematica "Comunica" al Registro imprese medesimo con la descrizione dell'attività non ancora denunciata, entro 10 giorni solari e consecutivi dalla richiesta della Camera.

- codice Ateco 82.30 “Organizzazione di convegni e fiere”;
- attività di organizzazione di eventi, congressi e fiere nell’oggetto sociale dell’impresa, dichiarata al Registro imprese quale attività effettivamente svolta e quindi presente nella visura camerale.

3) Venues, con esclusivo riferimento a centri congressi e sedi di centri fieristico congressuali:

- requisiti di cui al punto 2;
- nel caso di centri congressi alberghieri, è sufficiente in alternativa essere in possesso del requisito di cui al punto 1.

4) Agenzie di viaggio e dei Tour operator svolgere attività con codice Ateco 79.1

5) Ristorazione con somministrazione svolgere attività con codice Ateco 56.10.1

6) Catering e Banqueting svolgere attività con codice Ateco 56.21.00

7) Allestimento di spazi fieristici e per eventi

svolgere attività di allestimento per fiere e eventi, documentabile alternativamente come segue:

- codice Ateco 77.39.94 “Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi”
- indicazione dell’attività nell’oggetto sociale dell’impresa e tra le attività svolte nell’unità locale oggetto dell’intervento, riscontrabili da visura camerale.

8) Parchi di divertimento, tematici ed acquatici

svolgere attività con codice Ateco 93.21.01 “Gestione di parchi di divertimento, tematici e acquatici, nei quali sono in genere previsti spettacoli, esibizioni e servizi”.

Art. 4 - Caratteristiche dell'agevolazione

Il contributo a fondo perduto è erogato con le seguenti caratteristiche e distinzioni:

A. contributo per l'ottenimento della certificazione

Soggetto beneficiario	Intensità del contributo	Minimo investimento	Massimo contributo
M PMI per la prima domanda presentata	70% delle spese ammissibili	€ 2.000,00	€ 20.000,00
M PMI a partire dalla seconda domanda presentata	50% delle spese ammissibili		
Grande impresa			

N.B. I contributi saranno riconosciuti, e quindi liquidati, esclusivamente ai beneficiari che avranno ottenuto la certificazione.

A ciascuna "impresa unica" (ai sensi della normativa europea, vedi nota 4) non potrà in ogni caso essere riconosciuto, sommando le domande di contributo ammissibili, un importo superiore a € 40.000,00.

Si specifica inoltre che:

- ciascuna impresa⁴ potrà presentare fino a un massimo di tre domande valide di contributo e essere

⁴ Non sono ammesse domande in numero superiore a tre per imprese costituenti la cosiddetta "impresa unica" ai sensi del Regolamento UE n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023, ovvero l'insieme delle imprese, all'interno dello stesso Stato, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al precedente periodo, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

- beneficiaria di massimo tre contributi (come meglio dettagliato all'art. 8);
- il contributo è nominativo e non trasferibile;
 - il contributo viene assegnato direttamente alle imprese beneficiarie con provvedimento della Camera di Commercio.

B. Contributo per il mantenimento e rinnovo della certificazione

Soggetto beneficiario	Intensità del contributo	Minimo investimento	Massimo contributo
MPMI e GRANDE IMPRESA	50 % delle spese ammissibili	€ 800,00	€ 3.000,00

Art. 5 - Ambito di intervento

Il bando, in particolare, intende sostenere le imprese della filiera turistica e degli eventi di tutte le dimensioni con contributi finalizzati a co-finanziare:

1. le spese per ottenere una delle **certificazioni di sostenibilità** indicate dal bando;
2. le spese per **servizi di accompagnamento, consulenza e personale interno** funzionali al conseguimento della certificazione come meglio specificato all'art.6;
3. le spese per il rinnovo o il mantenimento delle certificazioni di sostenibilità previste dal bando sostenute a partire dal 1 novembre 2023.

ATTENZIONE: i contributi per le spese di ottenimento della certificazione o per il mantenimento (o il rinnovo) della certificazione dovranno essere oggetto di domande distinte, anche se oggetto di un unico preventivo di spesa.

Inoltre, il contributo per il mantenimento (o rinnovo) potrà essere richiesto solo dopo avere ottenuto la certificazione. Ciascuna domanda dovrà essere presentata tenendo conto del periodo di realizzazione che è di massimo 300 gg.

Ad esempio: se la certificazione è prevista nel 2024, la domanda per l'ottenimento va presentata, preventivamente, nel 2024; sarà possibile presentare domanda per le spese di mantenimento o il rinnovo, solo successivamente all'ottenimento (ad es. nel 2025).

Art. 6 - Spese ammissibili

Sono ammissibili le spese per l'ottenimento, il mantenimento e rinnovo delle seguenti certificazioni di sostenibilità di terza parte, verificate ed emesse da un soggetto o organismo indipendente rispetto al soggetto che viene certificato, come meglio specificato qui di seguito:

- I seguenti schemi basati su norme pubblicate da enti di normazione o schemi privati accreditati:
 - ISO 14001 - Sistema di gestione ambientale
 - ISO 20121 - Sistema di gestione per l'organizzazione sostenibile di eventi
 - ISO 21401 – Sistema di gestione per la sostenibilità nelle strutture ricettive
 - EU Ecolabel for Tourist Accomodation
 - EU Eco-Management and Audit Scheme (EMAS)
 - GSTC for Hotels
 - GSTC for Tour Operators

sono inoltre agevolate:

- DCA ESG sostenibile,
 - DCA sostenibile-L,
 - Modello EASI® “Ecosistema Aziendale Sostenibile Integrato”.
- Le altre certificazioni di sostenibilità elencate nella [Guida “Certifications for Sustainability” di GDS](#) alla sezione “Certificazione di terza parte” (link aggiornato a partire dal 25 marzo).
 - Ulteriori certificazioni di sostenibilità applicabili al mondo del turismo e degli eventi in possesso dei seguenti requisiti minimi:
 - abbiano ad oggetto almeno gli impatti ambientali delle attività di gestione e funzionamento
 - i certificatori risultino accreditati in base alla norma ISO 17065 o secondo il Codice ISEAL Assurance Code of Good Practice. In questo caso preliminarmente alla presentazione della richiesta di contributo da parte delle imprese, occorre inviare una richiesta certificazioni.sostenibilita@mi.camcom.it che verrà sottoposta a valutazione tecnica.
 - Sono da ritenersi ammesse, senza necessità di verifica preventiva, le seguenti:
 - E-Label per i “Servizi di ricettività con o senza il servizio accessorio di ristorazione”
 - Ecoworld Hotel (con almeno 2 ecofoglie).

Non sono da ritenersi ammesse al contributo di questo bando:

le certificazioni che siano riferite ad ambiti settoriali o processi specifici (es. energia, rifiuti, certificazioni applicabili ad edifici, CSR, parità di genere, etc.)

- Standard collegati a catene alberghiere e OTA che non rappresentino certificazioni di terze parti
- Standard per la reportistica di sostenibilità (es. GRI, CDP, SASB, CSRD).

In considerazione delle evoluzioni in tema di certificazioni che potrebbero derivare, in particolare, dall'approvazione della direttiva europea "Green Claims" la Camera di commercio si riserva di aggiornare l'elenco delle certificazioni ammesse, dandone comunicazione sul sito camerale dedicato al Bando.

Le certificazioni ISO devono essere rilasciate da organismi accreditati ai sensi del Regolamento (CE) del Parlamento Europeo e del Consiglio N. 765 del 9 luglio 2008; ACCREDIA per l'Italia o da Ente di accreditamento firmatario degli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento EA o IAF MLA o ILAC MRA. Tali organismi devono possedere l'accreditamento per la specifica certificazione prescelta.

Per quanto riguarda lo schema EMAS, occorre rivolgersi a un ente di certificazione accreditato da un organismo di accreditamento riconosciuto ai sensi del Regolamento EMAS, oppure autorizzato a norma dell'art. 5, paragrafo 2 del Regolamento (CE) 765 del 2008.

Ecolabel per strutture ricettive dovrà essere rilasciato dal Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit - Sezione Ecolabel Italia o ISPRA.

Per l'ottenimento della certificazione sono considerate ammissibili le spese relative a:

A. Spese di consulenza direttamente inerenti l'accompagnamento all'ottenimento di una delle certificazioni ammissibili al finanziamento

Tali spese riguardano a titolo esemplificativo e non esaustivo l'analisi dell'organizzazione aziendale e dei suoi processi, la stesura della documentazione del sistema di gestione ambientale, la formazione del personale, il supporto ai responsabili per l'introduzione del sistema, la supervisione dell'applicazione e la preparazione dell'audit per la certificazione.

Tali spese sono considerate ammissibili fino ad un massimo del 70% della somma di tutte le voci di spesa ammissibili ad esclusione del costo del personale.

B. Spese per l'ottenimento della certificazione, fatturate dall'ente certificatore o verificatore.

A titolo esemplificativo: costo dei giorni di audit da parte dei certificatori, costo di apertura e avvio della pratica, etc.;

C. Spese per registrazione della certificazione o l'iscrizione, ove prevista, a programmi o movimenti internazionali, laddove ciò sia condizione preliminare per l'ottenimento, il mantenimento o il rinnovo della certificazione.

Al fine di riconoscere **l'impegno del personale interno che l'azienda** ha dedicato alla realizzazione del percorso di certificazione, verrà concesso **un contributo forfettario pari al 15% delle spese ammesse al contributo**, fino ad un massimo di 4.000,00 Euro.

Spese per il mantenimento o rinnovo della certificazione

- A. **Spese per il mantenimento o rinnovo della certificazione, fatturate dall'ente certificatore, che comprendano processi di audit.**
- B. **Spese per registrazione della certificazione o l'iscrizione, ove prevista, a programmi o movimenti internazionali**, laddove ciò sia condizione preliminare per il mantenimento o il rinnovo della certificazione da conseguirsi tramite processi di audit.

Sia in caso di ottenimento che di mantenimento o rinnovo, tutte le spese devono essere fatturate e interamente quietanzate⁵ a partire **dal 1 novembre 2023 e fino al termine previsto** per la realizzazione delle stesse (max 300 giorni dalla determina di concessione, vedi art. 12). L'ottenimento della certificazione dovrà però essere successivo al 12 febbraio 2024 (data di approvazione del bando).

Tutte le spese si intendono al netto dell'IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse ad eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario sostenga realmente ed effettivamente il costo dell'IVA senza possibilità di recupero.

Le spese ammissibili non potranno in nessun caso essere riferite alle seguenti attività:

- spese sostenute per la certificazione relativa ad attività della sede legale o delle unità locali site fuori dal territorio di Milano Monza Brianza Lodi;
- spese di trasferta, vitto e alloggio sostenute a qualsiasi titolo e i costi interni, salvo quelli espressamente previsti dal bando.

Sono ammissibili domande aventi un importo complessivo delle spese ammissibili non inferiore a 2.000,00 euro per le domande di contributo inerenti l'ottenimento della certificazione; per le domande di contributo relative al mantenimento o rinnovo delle certificazioni l'importo complessivo delle spese ammissibili non potrà essere inferiore a 800,00 euro .

Non è previsto, invece, un tetto massimo di investimento, che viene lasciato alle decisioni della singola impresa, fatto salvo l'ammontare massimo di contributo concedibile ed erogabile.

Art. 7 - Fornitori ammissibili

I servizi di consulenza cui al punto A. del precedente art. 6 dovranno essere forniti da **imprese o lavoratori autonomi con partita IVA** aventi esperienza almeno biennale nell'attività di accompagnamento riferita a processi di certificazione. Tale esperienza dovrà essere attestata dai fornitori stessi attraverso la

⁵ In caso di spese fatturate infragruppo, la domanda di contributo dovrà in ogni caso essere presentata dall'impresa titolare della certificazione, in capo alla quale saranno controllati i requisiti. Saranno accettate spese sostenute dalla capogruppo per conto dell'impresa beneficiaria, se accompagnate da idonea documentazione.

dichiarazione⁶ di aver eseguito, nell'arco dell'ultimo biennio, tale attività per soggetti (imprese, enti, etc.) che abbiano poi conseguito la certificazione.

Tutti i fornitori devono avere sede legale o residenza fiscale in uno Stato europeo. Si specifica inoltre che i fornitori di beni e servizi non possono essere anche soggetti beneficiari del bando.

Inoltre, non possono essere fornitori di beni e di servizi imprese o soggetti che siano in rapporto di collegamento, controllo e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con i beneficiari. Per assetti proprietari sostanzialmente coincidenti si intendono tutte quelle situazioni che - pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote - facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anch'essi comuni (quali ad esempio legami di coniugio, di parentela, di affinità, partnership sul progetto oggetto di contributo), che di fatto si traducano in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato.

Art. 8 - Presentazione delle domande

Le richieste di contributo potranno essere presentate

dalle ore 11.00 del giorno 13/03/2024

e fino ad esaurimento delle risorse e comunque

entro e non oltre le ore 17.00 del giorno 16/10/2025.

Le domande di contributo possono essere inoltrate esclusivamente in via telematica attraverso il sito <http://webtelemaco.infocamere.it>, a cui le imprese possono accedere con SPID, CNS, CIE, o attraverso le proprie credenziali (username e password) se già richieste con le modalità indicate nella nota⁷ prima del 28 febbraio 2021, così come descritto nel manuale pubblicati online alla pagina web del bando.

Per presentare le domande di contributo è necessario:

1. Collegarsi al sito <http://webtelemaco.infocamere.it>;
2. All'interno della voce "Altri adempimenti camerali" cliccare sull'opzione "Contributi alle Imprese";

⁶ Le dichiarazioni saranno oggetto di controllo a campione nella misura pari ad almeno il 10% delle domande ammissibili. Al fine di documentare l'attività svolta si chiederà di fornire documentazione attestante l'avvenuta attività quale ad esempio: contratti, preventivi, fatture etc.

⁷ L'accesso a <http://webtelemaco.infocamere.it> è consentito attraverso l'utilizzo delle proprie credenziali (Username e Password) solo nel caso la registrazione a Telemaco sia stata fatta, entro il 28 febbraio 2021, da Imprese con indicazione della partita IVA. Utenti che abbiano effettuato una registrazione a Telemaco come persone fisiche con codice fiscale possono accedere a <http://webtelemaco.infocamere.it> solo con le altre modalità di autenticazione forte.

3. Cliccare sul pulsante “Accedi”;
4. Accedere utilizzando SPID, CNS, CIE o attraverso le credenziali (username e password);
5. Cliccare su CREA MODELLO e inserire i dati richiesti;
6. Selezionare come tipo di pratica “Richiesta contributi” e selezionare lo sportello “CCIAA di MILANO MONZA BRIANZA E LODI – Contributi alle Imprese - Milano”;
7. Selezionare il Bando denominato “Certificazioni di sostenibilità per le imprese del settore turistico e degli eventi ed eventi - II edizione”;
8. Compilare il form con i dati dell’impresa dal quale si genererà il Modello base della domanda;
9. Firmare il modello base digitalmente e riallegarlo;
10. Procedere con la funzione “Allega” che consente di allegare alla pratica telematica oltre al modello base anche tutti i seguenti documenti obbligatori previsti dal bando, firmati digitalmente dal legale rappresentante e reperibili sul sito della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi alla sezione “Contributi e finanziamenti”:
 - a. domanda di contributo sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa (**Allegato A**);
 - b. budget del progetto utilizzando il modello scaricabile dal sito della Camera di Commercio (**Allegato B**) con i rispettivi preventivi. Dai preventivi di spesa, redatti in euro e in lingua italiana, si devono evincere con chiarezza le singole voci di costo sufficientemente descritte al fine di poterne valutare l'ammissibilità ai fini del bando⁸;
 - c. autodichiarazione da parte del fornitore comprovante lo svolgimento di almeno 2 contratti nell’arco dell’ultimo biennio (vedi art. 7);
 - d. (*opzionale*) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà solo per soggetti che non hanno posizione INPS/INAIL sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa (**Allegato C**).

L’utente riceverà per accettazione, all’indirizzo di PEC indicato in fase di domanda, il numero di Protocollo della pratica telematica inviata che rappresenta l’unico numero identificativo a cui fare riferimento nelle fasi successive dell’iter procedurale. Il manuale per la compilazione on-line della domanda sarà disponibile sul sito web della Camera di Commercio prima della data di apertura del bando.

Nel caso di imprese con più sedi di intervento sul territorio di Milano Monza Brianza Lodi, sarà necessario presentare una distinta domanda di contributo per ogni sede interessata, nel limite massimo di tre domande.

Per ciascuna sede di intervento, ogni impresa può presentare al massimo due richieste valide di contributo (le prime pervenute in ordine cronologico), a condizione che le stesse si riferiscano a due distinte tipologie di certificazione tra quelle ammesse (es ambientale, organizzazione eventi, per strutture turistico ricettive).

⁸ L’integrazione di eventuali preventivi mancanti sarà possibile solo per preventivi richiesti in data antecedente alla data di presentazione della domanda.

In ogni caso, sono ammesse per ciascuna impresa massimo tre richieste valide di contributo (le prime pervenute in ordine cronologico). Le imprese che siano in rapporto di collegamento, controllo e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti possono essere ammesse a finanziamento per massimo tre richieste. Per una migliore definizione delle situazioni sopraindicate, vedi nota 4). Nel caso di più domande presentate da imprese diverse che formano “impresa unica”, la prima domanda (se l’impresa e’ una PMI) beneficerà quindi **del contributo al 70% delle spese ammissibili, mentre le successive domande presentate dalle altre imprese che formano “impresa unica” beneficeranno del contributo al 50%.**⁹

In caso di presentazione di più domande, sono prese in considerazione e ammesse alla valutazione di merito soltanto le prime tre domande valide e complete presentate in ordine cronologico; le altre domande saranno considerate irricevibili. Eventuali domande di contributo da parte di aziende che non ne detengano i requisiti identificati all’art.3 non verranno prese in considerazione e saranno ritenute non ammissibili.

IMPORTANTE

Le domande pervenute completamente prive di uno dei seguenti elementi essenziali:

- Modulo di domanda (Allegato A)
- Budget del progetto (Allegato B) e/o della totalità dei preventivi¹⁰ saranno escluse senza possibilità di integrazione, fatta salva la possibilità per l’impresa di presentare una nuova domanda.

Nel caso di incompletezza parziale (e/o relativa ad altri elementi), la Camera di Commercio richiederà tramite Pec in qualsiasi momento quanto necessario a integrare la domanda. Il termine di conclusione del procedimento si intenderà sospeso e riprende a decorrere dal ricevimento delle integrazioni richieste. Il mancato invio dei documenti integrativi, entro e non oltre il termine perentorio di 10 giorni solari consecutivi dalla data di ricevimento della richiesta, comporterà l'automatica inammissibilità della domanda.

La Camera di Commercio si riserva inoltre la facoltà di richiedere all’impresa in qualsiasi momento, motivatamente, ulteriore documentazione e/o chiarimenti a integrazione della domanda, anche nel caso in cui sia stata interamente e regolarmente presentata.

Art. 9 - Istruttoria delle domande e ammissione al contributo

L’istruttoria formale delle domande sarà finalizzata a verificare:

- il rispetto dei termini e delle modalità di invio delle domande;

⁹ Per un refuso di conversione del testo approvato è stato troncato il periodo evidenziato in rosso.

¹⁰ L’integrazione di eventuali preventivi mancanti sarà possibile solo per preventivi richiesti in data antecedente alla data di presentazione della domanda.

- la completezza e la conformità della documentazione presentata secondo quanto indicato all'art. 8 del bando (Presentazione delle domande) e la regolarità formale della stessa;
- la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti all'art. 3 del bando (Soggetti beneficiari).

La Camera di Commercio, in fase di istruttoria della domanda di ammissione, ai fini dell'assegnazione del contributo verificherà la regolarità dei versamenti contributivi (a mezzo DURC). In caso di accertata irregolarità del DURC (esito negativo) la domanda non verrà ritenuta ammissibile e sarà esclusa dalla graduatoria.

I contributi saranno assegnati agli aventi diritto sulla base dell'ordine cronologico di ricevimento delle domande, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria prevista dal bando fatto salvo quanto anzidetto in merito a eventuali sospensioni del procedimento.

A seguito degli esiti della verifica amministrativa effettuata sulle domande di contributo, la Camera di Commercio, con determinazioni periodiche del Dirigente competente (esclusi eventuali periodi di chiusura dell'Ente o periodi di sospensione del procedimento) entro il 60° giorno successivo alla ricezione delle domande di contributo, approverà gli elenchi delle domande ammesse e non ammesse. Il termine indicato, qualora ricada in un giorno festivo, si intenderà automaticamente prorogato al primo giorno feriale successivo. Tali elenchi verranno pubblicati all'albo camerale e sul sito internet della Camera di commercio, con valore di notifica a tutti gli effetti (vedi art. 15 "Comunicazioni") al link <https://www.milomb.camcom.it/contributi-e-finanziamenti-altre-direzioni>

Art. 10 - Obblighi delle imprese beneficiarie

I soggetti beneficiari dei contributi sono obbligati, pena decadenza totale o parziale dell'intervento finanziario:

- A. al rispetto di tutte le condizioni previste dal bando;
- B. ad assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi da quelli individuati nella domanda presentata;
- C. a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
- D. ad assicurare che le attività previste abbiano inizio e si concludano entro i termini stabiliti dal bando;
- E. ad assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività in conformità alla domanda presentata e ammessa a beneficio, salvo eventuali modifiche per cause di forza maggiore e non dipendenti dalla volontà dell'impresa, preventivamente autorizzate dalla Camera di Commercio;
- F. ad avere sede legale o l'unità locale oggetto dell'intervento nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio, ed essere in regola con il pagamento con il diritto annuale;
- G. a sostenere, nella realizzazione degli interventi, un investimento pari o superiore all'importo minimo richiesto e comunque non inferiore al 70% delle spese ammesse a contributo;
- H. ad assicurare la copertura finanziaria per la parte di spese non coperta dal contributo concesso;

- I. a conservare per un periodo di almeno cinque anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;
- J. a segnalare, motivando adeguatamente e tempestivamente, eventuali variazioni relative all'intervento agevolato (es. fornitori, tipologia spese etc) indicati nella domanda presentata, scrivendo all'indirizzo cciaa@pec.milomb.camcom.it (inserendo nell'oggetto della mail la dicitura "Bando Certificazioni di sostenibilità - Richiesta variazioni"). Nel caso in cui tali variazioni comportino una modifica delle tempistiche delle attività rispetto a quanto approvato in fase di istruttoria, i nuovi termini dovranno essere indicati nel preventivo sostitutivo e rispettare il periodo di ammissibilità previsto dal bando. Dette eventuali variazioni devono essere preventivamente autorizzate dalla Camera di Commercio, o da azienda da essa delegata, a fronte di un invio della documentazione originariamente presentata debitamente aggiornata (preventivi, prospetto spese, eventuali nuove autocertificazioni dei fornitori). A tale proposito si precisa che la Camera non può garantire l'erogazione del contributo in fase di rendicontazione in caso di mancata autorizzazione preventiva delle modifiche intervenute, avendo concesso il contributo attraverso un'istruttoria che ha approvato una diversa documentazione spesa e di fornitura.

Art. 11 - Rendicontazione ed erogazione del contributo

L'impresa dovrà concludere i propri interventi entro 300 giorni solari e consecutivi dal provvedimento di assegnazione e presentare la rendicontazione entro 15 giorni dalla data di conclusione degli interventi realizzati.

La rendicontazione potrà essere presentata solo dopo:

- avere completamente le attività approvate in fase di istruttoria ed ammesse del contributo, le quali dovranno essere svolte coerentemente a quanto proposto nel preventivo, anche relativamente all'arco temporale ipotizzato;
- avere pagato tutte le fatture dei fornitori.

La Camera o una sua azienda delegata si riserva la facoltà di chiedere ulteriore documentazione in merito alla realizzazione di attività oggetto di rendicontazione prima di procedere all'effettiva erogazione del contributo.

Ai fini dell'erogazione del contributo, l'impresa deve avere sostenuto spese effettive e riconosciute (IVA esclusa) superiori o uguali all'investimento minimo, e non inferiori al 70% delle spese ammissibili approvate, pena la decadenza del contributo così come precisato all'articolo 11 del bando. Ove le spese rendicontate siano minori di quelle ammesse a contributo, ma comunque superiori al 70% delle spese ammissibili approvate, il contributo sarà rideterminato in base all'importo delle spese effettivamente sostenute.

La Camera di Commercio, in fase di istruttoria della rendicontazione, ai fini dell'erogazione del contributo verificherà la regolarità dei versamenti contributivi (a mezzo DURC); il DURC in corso di validità è acquisito d'ufficio dalla Camera di Commercio, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del

Decreto del 30.01.2016 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2016). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (D. L. n. 69/2013, art. 31 commi 3 e 8- bis).

Sul sito della Camera di Commercio saranno fornite le istruzioni operative per la trasmissione telematica della rendicontazione.

Il contributo non potrà essere erogato ad imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

In rendicontazione dovrà essere inviata la seguente documentazione:

- A. modulo di rendicontazione, firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa, in cui siano indicate le fatture e gli altri documenti di spesa riferiti alle attività realizzate, con tutti i dati per la loro individuazione e con la quale si attesti la conformità all'originale delle copie dei medesimi documenti di spesa;
- B. copia delle fatture elettroniche e di altri documenti di spesa sostenuti e interamente pagati nel periodo che decorre dalla data di inizio del periodo di ammissibilità delle spese (dal 1 novembre 2023 fino al termine per la realizzazione dell'intervento agevolato), contenenti la chiara identificazione dell'attività realizzata e nell'oggetto la dicitura "Spesa sostenuta a valere sul Bando Certificazioni di sostenibilità per le imprese del settore turistico e degli eventi" e il codice CUP (riportato nella determina di concessione, sulla riga relativa al contributo concesso a ciascuna impresa). Per eventuali fatture emesse prima della concessione dell'agevolazione, le imprese beneficiarie dovranno provvedere all'integrazione per l'apposizione del Codice CUP. L'impresa dovrà alternativamente procedere come segue:

1. Produrre un'integrazione elettronica della fattura originale, secondo le modalità indicate dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n.14/E del 2019, utilizzando il codice di autofattura/integrazione predisposto dall'Agenzia delle Entrate con "Tipo-Documento" "TD20":

- nella sezione "Dati del cedente/prestatore" vanno inseriti quelli relativi al fornitore che avrebbe dovuto emettere la fattura corretta;
- nella sezione "Dati del cessionario/committente" vanno inseriti quelli relativi al soggetto che emette e trasmette via SdI l'autofattura;
- nella sezione "Soggetto Emittente" va utilizzato il codice "CC" (cessionario/committente).

Il documento integrativo deve contenere la dicitura bando, il codice CUP e gli estremi della fattura originale, priva di CUP.

In fase di rendicontazione, dovranno essere allegati sia la fattura originale che il documento integrativo (autofattura integrativa trasmessa al SdI)

oppure

2. Emettere una nota di credito volta ad annullare la fattura priva del codice CUP e richiedere al fornitore l'emissione di nuova fattura contenente il codice CUP oltre alla dicitura relativa al bando.

In fase di rendicontazione, dovranno essere allegati la fattura originale, la nota di credito e la fattura di nuova emissione.

- C. Copia dei pagamenti effettuati esclusivamente mediante transazioni bancarie verificabili (bonifico, assegno, ri.ba. paypal, carta di credito...ecc.), allegando, per il bonifico, la contabile in stato eseguito (riportante il codice CRO o TRN) oppure estratto conto dando evidenza del movimento relativo alla spesa agevolata dal bando. Il pagamento, comunque documentato, dovrà riportare la chiara indicazione degli estremi della fattura a cui fa riferimento.
- D. documentazione comprovante l'ottenimento della certificazione.

Sarà facoltà della Camera di Commercio richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie in merito alla rendicontazione prodotta; la mancata presentazione di tali integrazioni, entro e non oltre il termine di 15 giorni dalla ricezione della relativa richiesta comporta l'impossibilità di erogare il contributo e l'eventuale successiva decadenza dello stesso.

Camera di commercio si riserva la facoltà di coinvolgere le imprese ammesse al contributo in attività di rilevazione della soddisfazione e dell'efficacia dell'iniziativa.

Art. 12 - Riepilogo delle tempistiche

Attività	Scadenza
Apertura presentazione delle domande	13/03/2024
Chiusura presentazione delle domande salvo necessità di chiusura anticipata	16/10/2025
Approvazione degli elenchi delle domande ammesse e non ammesse	Entro 60 giorni dalla data di ricezione delle domande di contributo

Conclusione intervento da parte delle imprese	Entro 300 giorni solari e consecutivi dal provvedimento di assegnazione
Presentazione rendicontazione	Entro 15 giorni dalla data di conclusione degli interventi realizzati

Art. 13 - Decadenza, revoca e sanzioni

L'impresa beneficiaria decade dal diritto al contributo in caso di:

- falsità delle dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione o rilascio di altre dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del contributo;
- mancato rispetto di tutti gli obblighi e vincoli contenuti nel presente bando o degli impegni assunti con la presentazione della domanda;
- apertura di procedure concorsuali nei confronti dell'impresa o cancellazione della stessa dal Registro delle Imprese in data anteriore alla liquidazione del contributo;
- spese sostenute inferiori all'investimento minimo previsto;
- mancata realizzazione dell'intervento entro i termini indicati in ciascuna misura a seguito della data di pubblicazione del provvedimento di assegnazione del contributo;
- mancata presentazione di tutta la documentazione richiesta dal bando;
- sopravvenuto accertamento o verificarsi di uno dei casi di esclusione di cui al precedente art. 3;
- nei casi in cui non siano assolti dalle imprese beneficiarie gli obblighi di pubblicazione e trasparenza di cui alla Legge annuale per il mercato e la concorrenza (Legge 4 agosto 2017, n.124 - articolo 1, commi 125-129)¹¹.

In tali casi la decadenza dal diritto al contributo assegnato verrà dichiarata ed il contributo verrà ritirato con provvedimento del responsabile del procedimento. In caso di falsità delle dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione o rilascio di altre dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del contributo, l'impresa non può presentare ulteriori domande per il medesimo bando. Qualora il contributo sia già stato erogato i beneficiari dovranno restituire le somme ricevute. Si applicheranno inoltre per intero le disposizioni stabilite nel D.lgs. 123/1998 in merito alle revoche e sanzioni.

¹¹ A decorrere dal 2018 le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato. L'inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme

In caso di superamento del massimale previsto dal citato regolamento (UE) n. 2831/2023 per i contributi in regime “de minimis”, il contributo potrà essere concesso e/o liquidato solo fino al limite massimo previsto dalla normativa.

Art. 14 - Rinuncia

L'impresa può rinunciare al contributo dandone comunicazione entro 20 giorni solari dalla data della comunicazione di assegnazione. Entro il termine suddetto, l'impresa rinunciante dovrà inviare all'indirizzo PEC della Camera di Commercio una dichiarazione di rinuncia firmata dal legale rappresentante, scansionata in formato pdf, in allegato a un messaggio di posta elettronica certificata, unitamente a un documento di identità del dichiarante. Il messaggio dovrà avere ad oggetto: “Bando Certificazioni di sostenibilità – rinuncia”.

Art. 15 - Comunicazioni

La pubblicazione sul sito internet della Camera di Commercio delle comunicazioni relative al bando ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Le comunicazioni che hanno valore per il rispetto dei termini del procedimento saranno effettuate sulla PEC che l'impresa ha dichiarato presso il Registro delle imprese.

Tutte le comunicazioni di carattere ordinario ed interlocutorio potranno essere inviate all'indirizzo di posta semplice dell'impresa specificato nella domanda.

Ogni impresa ha l'onere di comunicare alla Camera di Commercio qualsiasi variazione dei propri recapiti, scrivendo all'indirizzo PEC della Camera di Commercio cciaa@pec.milomb.camcom.it (inserendo nell'oggetto della mail la dicitura “Bando Certificazioni di sostenibilità - Richiesta variazioni”).

Art. 16 - Ispezioni e controlli

La Camera di Commercio o un soggetto appositamente delegato potrà effettuare controlli periodici a campione anche presso la sede dei beneficiari allo scopo di verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte. A tal fine l'impresa beneficiaria si impegna a tenere a disposizione, per un periodo non inferiore a 5 (cinque) anni dalla data del provvedimento di assegnazione, tutta la documentazione contabile, tecnica e amministrativa in originale, relativa ai servizi usufruiti tramite il contributo assegnato.

Art. 17 - Normativa europea di riferimento

1. "Le agevolazioni previste sono stabilite e concesse alle imprese beneficiarie nei limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”, con particolare

riferimento agli articoli 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di “impresa unica”), 3 (aiuti “de minimis”), 5 (cumulo) e 6 (monitoraggio e comunicazione). L’aiuto si considera concesso (art. 3.3 del Regolamento UE n. 2023/2831) nel momento in cui all’impresa è accordato il diritto a ricevere gli aiuti. Non è prevista la cumulabilità con altri aiuti pubblici concessi per gli stessi costi ammissibili. È invece consentito il cumulo con le “misure generali”.

2. In base a tale Regolamento, l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi ad un’impresa “unica” non può superare 300.000,00 euro nell’arco di tre anni¹².

Art. 18 - Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento è il Dirigente dell’Area Comunicazione, Coordinamento strumenti e progetti della Camera di Commercio (legge n. 241/1990).

Art. 19 - Informativa sul trattamento dei dati personali

I dati forniti dall’impresa che richiede il contributo, nonché quelli successivamente comunicati alla Camera di Commercio al fine dell’erogazione dello stesso, saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs n. 196/2003 e del Reg. UE 2016/679 e solo per il perseguimento delle finalità istituzionali per le quali sono stati raccolti, come meglio indicato nell’informativa privacy contenuta nella domanda di contributo. Eventuali trattamenti che perseguano ulteriori e diverse finalità saranno oggetto di specifico consenso.

Art. 20 - Contatti

Tipologia assistenza	Chi contattare	Contatto per l’assistenza
Per problemi tecnici nell’acquisizione delle credenziali/password necessarie per accedere a Registro Imprese e Webtelemaco	Contact Center di Infocamere	Tel: 049.2015215 (servizio attivo da lunedì a venerdì dalle ore 08.30 alle ore 18.30)

¹² Per verificare gli importi accordati all’impresa in Regime De Minimis è possibile verificare la propria posizione nel Registro Nazionale Aiuti <https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx>

<p>Informazioni sulle modalità tecniche di inserimento in piattaforma degli allegati alla domanda.</p>		<p>(N.B. Non potrà essere fornita assistenza immediata nelle fasi di caricamento della domanda di finanziamento in particolare in caso di click day.)</p>
<p>Per informazioni relative ai requisiti di partecipazione e alla documentazione necessaria per la presentazione della domanda.</p>	<p>Fare riferimento alle FAQ pubblicate ed aggiornate sul sito nella pagina dedicata al bando</p>	<p>Le richieste potranno essere inviate alla mail dedicata al bando certificazioni.sostenibilita@mi.camc.m.it; le stesse non riceveranno risposte individuali ma i quesiti troveranno risposta in una versione aggiornata delle FAQ che sarà pubblicata sul sito nella pagina dedicata al bando.</p>